



Ufficio Registro Imprese e fascicolo d'impresa

OGGETTO: INVITO ALLE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA PER L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI COSENZA, AI SENSI DELL'ART. 37 D.L. N. 76/2020 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 5 DEL 25/07/2022 ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO (N. 1642)

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 3-bis comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: “...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...”;

VISTO l'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.1.2009 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) - che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel Registro delle imprese;

VISTO che la norma richiamata fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese costituite in forma societaria già iscritte nel Registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del Registro delle imprese;

VISTO che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate “Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice”;

TENUTO CONTO che tra le imprese prive di domicilio digitale vi sono imprese non più attive o potenzialmente non operative, con procedure concorsuali in corso o chiuse, per cui i soggetti obbligati non hanno mai chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese;

PRECISATO che l'Ufficio del Registro delle imprese effettua periodicamente operazioni di “pulizia” mediante la cancellazione d'ufficio, laddove gli strumenti normativi lo consentano, per imprese individuali, società di persone e per una limitata parte delle società di capitali;

OSSERVATO che per le imprese non più attive e potenzialmente cancellabili è necessaria un'attività istruttoria puntuale e approfondita;

RITENUTO opportuno, per i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione, di avviare il procedimento nei confronti delle imprese che abbiano sintomi di operatività/esistenza;

TENUTO CONTO che InfoCamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, mette a disposizione l'applicativo *Cruscotto Qualità* per l'estrazione di elenchi delle posizioni ricadenti



nella procedura da attivare ed ha predisposto una procedura per l'attribuzione massiva d'ufficio del domicilio digitale e la contestuale emissione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO che l'ufficio ha verificato, attraverso il *Cruscotto Qualità*, che le imprese costituite in forma societaria (**Totale n. 1.642 - di cui : n. 284 società di persone e 1.358 società di capitali**), di cui all'elenco allegato, non hanno il domicilio digitale iscritto nel Registro delle imprese, oppure erano titolari di un domicilio digitale che è stato a suo tempo cancellato d'ufficio e non è stato sostituito, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 40 comma 2 del DL n. 76/2020, all'art. 2490, comma 6, c.c. e all'art. 3 del DPR 247/2004;

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il *"Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese ed alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese e sanzioni"* ai sensi dell'art. 37 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con L n. 120/2020;

CONSIDERATO che nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa, il Regolamento approvato dal Consiglio camerale prevede che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione (similmente a quanto espressamente stabilito, per le imprese individuali, dall'art. 5 comma 2 d.l. n. 179/2012, conv. l. n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 dl n. 76/2020);

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *"Qualora il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

VISTA la legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito camerale;

TENUTO CONTO che l'Ufficio Registro Imprese di questa CCIAA, sta adottando procedura massiva e "semplificata" di notifica ai sensi dell'art 8 comma 3 della Legge 241/90- mediante pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA, nella sezione dedicata all'Albo Camerale (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) - qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo, per i procedimenti relativi alla cancellazione d'ufficio di cui all'art. 40 D.L. semplificazioni, informando puntualmente il Giudice del Registro che, al riguardo, non ha espresso orientamenti contrari;

VISTA la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'avvio del procedimento alle imprese costituite in forma societaria – quando siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto disposto dall'art. 8 c. 6 della legge 241/1990 e sulla base di quanto disposto da apposito Regolamento Camerale;



VISTO in particolare l'art 4 comma 1 del Regolamento che stabilisce: *“La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”*. Il comma 2 inoltre specifica: *“La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data.”*;

PRESO ATTO che la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante **pubblicazione per 15 giorni consecutivi** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione Albo Camerale online e nella sezione dedicata al Registro Imprese;

PRESO ATTO che **da tale quindicesimo giorno decorre l'ulteriore termine di 30 giorni**, che viene assegnato dal Conservatore con il presente provvedimento, entro cui le imprese costituite in forma societaria possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (*per un totale di quarantacinque giorni complessivi*);

PRESO ATTO che alle società inadempienti – secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 6 bis del D.L. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) – verrà applicata la sanzione di cui all'art 2630 c.c. in misura raddoppiata e che la norma stabilisce inoltre: *“ L'ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione , assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazione e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”*;

RILEVATO che l'irrogazione della sanzione debba avvenire contestualmente all'assegnazione del domicilio digitale realizzando le finalità dell'art. 37 del DL n. 76/2020, emettendo verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 689/1981;

VISTO il Regolamento delle procedure sanzionatorie allegato alla Deliberazione della Giunta Camerale n. 32 del 26/04/2012 che prevede, a titolo di parziale recupero delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività di emissione di verbali di accertamento per violazioni amministrative in seguito all'omessa o ritardata presentazione di denunce al Registro imprese o R.E.A., l'importo di € 20,00 per il procedimento di notificazione dei suddetti verbali;

RILEVATO che l'importo di € 20,00 è stato stabilito tenuto conto degli oneri di notificazione cartacea alla residenza anagrafica ovvero al domicilio o alla dimora quali definiti dal codice civile, nonché gli oneri indiretti della struttura per il servizio svolto (cancelleria e costo del personale);

CONSIDERATO che la notificazione dei verbali di accertamento di cui all'articolo 37 del DL n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, debba essere effettuata dando priorità all'economicità e alla celerità del procedimento amministrativo e che il domicilio digitale si



qualifica come luogo virtuale collegato al destinatario della notificazione rispetto al quale può considerarsi equivalente al domicilio fisico in quanto centro degli affari, in particolare per questioni inerenti l'attività di impresa;

PRESO ATTO che il sistema camerale - tenuto conto che il processo automatizzato riduce al minimo l'attività di istruttoria e di irrogazione dei verbali di accertamento e non prevede alcuna notificazione cartacea al trasgressore, ma solo la notifica elettronica presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio all'impresa - ha stabilito in € 5,00 l'importo da addebitare al soggetto sanzionato quale rimborso delle spese di procedimento;

VISTA la comunicazione di invito ad iscrivere il domicilio digitale ed avvio del procedimento d'ufficio, che fa parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'elenco di **n. 1.642 società** destinatarie della comunicazione, che è parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti istruttori relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

DETERMINA

- 1) Di approvare la comunicazione di invito ed avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio allegata, che **si ritiene portata a conoscenza delle imprese in elenco il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento** sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento camerale citato nelle premesse;
- 2) Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, nella sezione Albo camerale online e nella sezione dedicata al Registro delle imprese, e che rimanga **pubblicato sino all'8 maggio 2023**, giorno di scadenza ai fini dell'adempimento fissato nell'avviso di avvio del procedimento;
- 3) che i verbali di accertamento delle violazioni amministrative siano emessi contestualmente all'attribuzione del domicilio digitale e notificati, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere, presso lo stesso domicilio digitale assegnato d'ufficio sia per la società quale obbligato in solido, sia ai trasgressori principali, in quanto rappresentazione virtuale del centro degli affari del trasgressore. Le spese del procedimento sanzionatorio sono fissate in € 5,00;



- 4) di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
- 5) di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

D.ssa Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”